

<p>In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:  N. _____ del _____ di €.  _____  N. _____ del _____ di €.  _____  Il Ragioniere  _____</p>	<p><b>COMUNE DI CALATABIANO</b>  Provincia di Catania</p> <p><b>DELIBERAZIONE DE</b>  <b>CONSIGLIO COMUNALE</b></p> <p>N. 06 del 23/02/2016</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**OGGETTO:** autorizzazione di spesa che impegna i bilanci degli esercizi 2016, 2017 e 2018 per la definizione transattiva del contenzioso Comune/Bufardo Torrerossa S.r.L..

L'anno duemilasedici, il giorno ventitré, del mese di febbraio, alle ore 19,31 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuola Media), alla seduta di inizio (1), disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, in convocazione ordinaria (2), partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI		Pres./Ass.		CONSIGLIERI COMUNALI		Pres./Ass.	
Trovato	Salvatore	X		Petralia	Antonio Filippo	X	
Turrisi	Salvatore		X	Spoto	Agatino	X	
Franco	Francesco	X		Prestipino	Rosario	X	
Messina	Rosaria Filippa		X	Foti	Nunziato	X	
Ponturo	Vincenzo Massimiliano		X	D'Allura	Silvana Filippa	X	
Intelisano	Rosario	X					
Corica	Liborio Mario	X					
Samperi	Salvatore	X					
Gravagna	Maria		X				
Russo	Salvatore	X					
Assegnati n. 15		In carica n. 15		Assenti n. 04		Presenti n. 11	

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, dr. Trovato Salvatore.

Partecipa il Segretario Comunale, dr.ssa Puglisi Concetta.

Partecipa il Sindaco.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la seduta.

La seduta è pubblica (3).

Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i sigg. Russo Salvatore, Petralia Antonio Filippo, Franco Francesco.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione entro riportata;

**VISTI** i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L. R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00;

(1) Inizio 1° comma; ripresa 3° comma; prosecuzione 4° comma.

(2) Ordinaria/urgente

(3) Pubblica/segreta

Il Presidente del consiglio dà lettura del dispositivo della proposta in oggetto, sulla quale chiedono ed ottengono la parola:

Presidente del consiglio: consegna al Segretario una nota da allegare al presente verbale, che contiene delle obiezioni alla proposta in argomento.

Sindaco: asserisce che non avrebbe mai immaginato che il Presidente potesse cambiare opinione sul punto. Informa delle varie discussioni tenute con il legale e del singolare interesse dimostrato da quest'ultimo per il ricorso; nonché, circa l'opportunità di una soluzione vantaggiosa a seguito di trattative casualmente condotte con la società su una questione per cui ognuno deve assumersi le proprie responsabilità dinanzi ai cittadini, atteso che l'ente non ha nessun titolo per l'attingimento e che è davvero singolare immaginare che "una persona guidi senza patente", come gli sarebbe stato detto dall'avv. Andrea Scuderi. Ricorda che, in occasione della proposizione di appello avverso la sentenza di primo grado, fosse stato rassicurato, dallo stesso studio legale, che – questa volta – si sarebbe trattato di un giudice con competenza esclusiva in materia di acque ma che, tuttavia, la sentenza, emessa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, composto da due cassazionisti, un consigliere di stato ed un tecnico, sia stata sempre sfavorevole per il comune. Rammenta che la cassazione, in caso di ricorso, non entrerà nel merito fermandosi solo su aspetti procedurali e che il 3 maggio sarà ripresa l'udienza in sede civile, il che potrà segnare un cammino verso il dissesto. Rileva che, per il periodo 01.07.2012-31.12.2015, le somme sono state previste in bilancio ma non anche in precedenza, atteso che un ex direttore generale del passato avrebbe impegnato somme insufficienti financo per lo stesso couso e che sussiste agli atti più di una nota che ordina ai responsabili di area di non pagare. Evidenzia che la proposta intende scongiurare una realtà in tempi piuttosto brevi e non già una semplice ipotesi. Ritiene insussistenti le condizioni per un'azione legale, non essendo mai stata presentata un'istanza in sanatoria ed essendo stato egli stesso a portare le carte in regione da un assessorato all'altro (che – pare- siano state smarrite) per la definizione della pratica, che sta gestendo l'ing. Rando. Chiede come mai, in dieci anni, l'ex amministrazione non abbia, invece, avuto tempo per concludere la stessa. Resta convinto, pertanto, che la situazione sia ben chiara e che trattasi dell'ennesimo ricorso che vedrà l'ente soccombere.

Presidente del consiglio: precisa di non essersi precluso di fare una transazione ma di contestare l'informalità delle trattative e di ravvisare vizi di forma nella proposta, rilevando che, in base alle disposizioni statutarie, la competenza a transigere appartenga alla giunta e che, pertanto, non competa al Consiglio anticipare questa decisione, dovendo quest'ultimo intervenire solo successivamente. Sottolinea che non è stato concluso alcun accordo con la società e che esso non possa più intervenire in tempo utile atteso il sopraggiungere del perentorio termine per ricorrere. Considera che, comunque, lo Studio Scuderi-Motta si sia preso la responsabilità del ricorso alla Corte Suprema per cui reputa opportuno seguire il consiglio legale.

Segretario Comunale: obietta l'impossibilità, per l'esecutivo e l'organo di gestione, di addivenire alla conclusione di un contratto di transazione, che obbligherebbe l'ente ad un esborso di somme in parte non contabilmente impegnate, senza il preliminare intervento autorizzatorio dell'organo consiliare atto ad assicurare, a tal fine, il necessario stanziamento di spesa nei futuri bilanci 2016-

2017-2018. Inoltre, informa che, come da nota del 19 febbraio u. s., che produce, la società Bufardo Torrerosa ha già manifestato la volontà di accettare la proposta transattiva e che, comunque, l'ente resta sempre in termini per l'esperimento dell'azione legale.

Presidente del consiglio: osserva che trattasi di nota non protocollata e non pervenuta ai consiglieri.

Segretario Comunale: precisa che quella prodotta è una mail e che l'ufficio protocollo non ha ancora protocollato, per meri disguidi tecnici, l'analoga pec pervenutagli.

Rosario Intelisano (Calatabiano nel cuore): evidenzia che, dai conti fatti in concreto, un eventuale accordo transattivo farebbe risparmiare all'ente dai 500.000,00 ai 600.000,00 euro, anche alla luce del fatto che il ricorso dell'ente è stato rigettato in ben due gradi di giudizio e che la cassazione non entra nel merito. Conclude opinando che, in tal modo, si stia procedendo verso il "non certo" a fronte, invece, di un sicuro risparmio.

Presidente del consiglio: crede che una transazione possa essere sempre conclusa anche nel corso del giudizio in cassazione od anche contestualmente al ricorso.

Antonio Filippo Petralia: (Calatabiano nel cuore): afferma di non essere per nessun tipo di transazione. Ricorda che la domanda di concessione dell'ente risale al 1982 ed asserisce di restare perplesso dinanzi alle affermazioni del Sindaco che le carte sarebbero state perse. Manifesta il suo convincimento che la società esercita delle pressioni per bloccare l'iter. Ritiene che i ricorsi già esperiti siano stati fondati su documenti validi ed importanti del genio civile, il quale si sarebbe espresso riconoscendo al Comune il diritto di derivare l'acqua pagando canoni sino al provvedimento finale. Informa di essersi attivato perché il Comune di Messina richiedesse l'autorizzazione sanitaria, che avrebbe poi ottenuto per un anno, e di aver concluso l'iter, alla fine del 2011, richiedendo, a seguito dell'autorizzazione sanitaria, l'emanazione della concessione definitiva. Considera che, da allora, sono passati altri 3 o 4 anni e di non poter pensare che male dinanzi ad una corposa documentazione che il Sindaco ha appena detto essere scomparsa. Specifica che i pagamenti sono stati bloccati a seguito dell'acquisizione di parere legale rilasciato da un importante e notissimo studio legale, quale è lo studio Scuderi-Motta. Ritenendo la proposta (che non farebbe riferimento al parere legale) un tentativo maldestro di scaricare la responsabilità sul consiglio comunale, considera indispensabile esperire il ricorso, sussistendo motivazioni importanti ed essendo il prezzo previsto dal genio civile di gran lunga inferiore a quello che si pagherebbe alla società.

Rosario Intelisano (Calatabiano nel cuore): esterna il suo convincimento che l'ente risulterà ancora una volta soccombente e riconduce la questione alle problematiche di liquidità sorte nel 2006.

Rosalba Pennino (Responsabile Area Economico-finanziaria): interviene, su richiesta dell'amministrazione, per esplicitare che i pagamenti alla società sono stati bloccati nell'ultimo bimestre del 2007 e, successivamente, aperto il contenzioso con la medesima. Precisa che il dott. Caruso, nella qualità di Direttore Generale, subentrato durante l'assenza dell'attuale Segretario Comunale (dott.ssa Puglisi) abbia disposto la diminuzione dell'impegno di spesa per la fornitura di

acqua da 113.000,00 euro a 10.000,00 euro. Puntualizza che le fatture emesse dalla società non sono state più pagate sin dall'ultimo bimestre 2007 e che, non essendo stata la somma più prevista in bilancio, non poteva essere attestata nessuna copertura finanziaria. Sostiene di condividere quanto asserito dal Segretario ossia che, senza l'autorizzazione di cui alla proposta in oggetto non possa attestarsi alcuna copertura finanziaria sull'eventuale transazione.

Salvatore Russo (Calatabiano nel cuore ): conoscendo che la situazione non è rosea dal punto di vista economico, nutre preoccupazione che essa possa degenerare e divenire anticamera del dissesto finanziario. Manifesta il proprio convincimento che la contrapposizione non serva a nulla. Ritiene che al genio civile competa l'istruttoria di una pratica non già l'adozione del provvedimento finale, che, invece, spetta all' Assessorato Regionale. Evidenzia come la relazione istruttoria del genio civile sia stata inoltrata con una nota emessa ben 7 anni dopo, che quella che il Comune ha presentato è solo un'istanza non un'istanza in sanatoria e, peraltro, che nessun onere, benché determinato dal genio civile, sia stato mai pagato dall'ente. Evidenzia, infine, che quello rilasciato dallo studio Scuderi-Motta non è altro che un parere legale.

Rosario Intelisano (Calatabiano nel cuore): non capisce quale interesse vi sia a ricorrere se si intende transigere contestualmente al ricorso.

Agatino Spoto (capogruppo Uniamoci per Calatabiano): asserisce di non vedere così questa situazione. Ricorda di essere stato nominato assessore nel 2009 e di aver sentito personalmente dire all'avv. Luca che il comune era in dovere di ricorrere perché aveva tutte le carte in regola. Rileva che non è la prima volta che la cassazione ribalta una decisione ed, inoltre, che avrebbe voluto a supporto tutti e 15 i consiglieri comunali per una questione tanto complessa. Chiede se quei furbacchioni della Bufardo, dato che è dal 1982 che pende l'istanza del comune, siano tanto fessacchiotti da non tirare acqua al proprio mulino ed, inoltre, quale sia la giusta somma da pagare. Considera che sarebbe stato giustissimo interpellare prima di tutto i capigruppo consiliari ed andare a conferire con i soggetti competenti. Sostiene, pertanto, di essere determinato nell'ascoltare un legale che sottoscrive le condizioni per ribaltare i primi due gradi di giudizio.

Sindaco: puntualizza che l'avv. Scuderi non ha mai detto che non bisognava transare e ricorda che la proposta transattiva sia stata davvero un'opportunità, una contingenza. Contesta al consigliere Petralia che, in 10 anni di amministrazione, non sia riuscito ad ottenere un titolo che potesse sdoganare dal pagamento di questo importo.

Presidente del consiglio: dà al Segretario la nota con cui il legale ha espresso parere favorevole al ricorso per essere allegata in uno al presente verbale.

Salvatore Russo (Calatabiano nel cuore): evidenzia che la responsabilità del ricorso viene assunta dagli amministratori e non già dal legale.

Presidente del consiglio: ritiene errato l'iter seguito e contesta la forma della proposta. Ribadisce che non è intervenuta nessuna accettazione da parte della società entro i termini utili per il ricorso, che non si può rischiare di fare spirare. Inoltre, rileva che si sarebbe potuto transigere prima, atteso che dal deposito della sentenza è decorso un lungo lasso di tempo e che si è giunti in

prossimità della scadenza del termine per ricorrere fissato al 28 febbraio p.v..

Segretario Comunale: evidenzia che il parere motivato del legale è pervenuto il 22.01.2016.

Sindaco: rileva che, al di là dell'avvio del ricorso in cassazione, le somme saranno quantificate nell'ambito del giudizio civile, il quale sarà ripreso il prossimo 3 maggio.

Antonio Filippo Petralia (Uniamoci per Calatabiano): chiede al Sindaco se abbia fatto controllare i conti ed il quantitativo di acqua.

Sindaco: chiede al consigliere Petralia se, per caso, abbia effettuato egli i controlli richiesti durante il suo mandato.

Dopo la sospensione della seduta (ore 21,36) e la successiva ripresa – Presenti: 10 consiglieri/Assenti: 05 consiglieri (Turrisi Salvatore, Messina Rosaria Filippa, Gravagna Maria, Ponturo Vincenzo Massimiliano, Samperi Salvatore),

in assenza di ulteriori interventi, il Presidente del consiglio mette ai voti la proposta in oggetto,

con 10 (dieci) voti contrari (Trovato S., Franco F., Corica L. M., Intelisano R., Russo S., D'Allura S. F., Foti N., Prestipino R., Spoto A., Petralia A. F.) , 0 (zero) favorevoli e 0 (zero) astenuti su 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta;

richiamati *per relationem* i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in argomento;

visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

#### **DELIBERA**

Di non approvare la proposta in oggetto.



Il consigliere Salvatore Russo afferma che non perde e non vince nessuno ed invita i colleghi consiglieri, nell'interesse del paese, a sedersi, da oggi, per reperire una soluzione a questo problema, trovando un accordo con la Bufardo.

Il Presidente del consiglio ritiene – detta proposta – la scelta migliore.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 6 DEL 17-02-2016**  
- da sottoporre ad approvazione del consiglio comunale -

**OGGETTO:** autorizzazione di spesa che impegna i bilanci degli esercizi 2016, 2017 e 2018 per la definizione transattiva del contenzioso Comune/Bufardo Torrerossa S.r.L..

Proponenti:



**PREMESSO CHE**

- con deliberazione di G.C. n. 48 del 20.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Calatabiano ha esperito ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo nei confronti della Bufardo Torrerossa S.r.L., chiedendo al giudice l'accertamento della sussistenza del titolo di derivare un quantitativo di l/s 27,00 di acqua dalla galleria Bufardo ed il riconoscimento di un compenso alla società per il solo couso degli impianti, nella misura determinata dall'Ufficio del Genio Civile di Catania nell'ambito della relazione istruttoria con cui quest'ultimo aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione all'Ente;
- con il medesimo ricorso, il Comune di Calatabiano ha chiesto, altresì, la dichiarazione dell'invalidità del contratto di fornitura stipulato con la predetta società il 19.09.2001 – rep. n. 06, inizialmente, di durata pari ad anni uno (29.07.2001-28.07.2002), ma rinnovato successivamente con atti di gestione, da ultimo, previa deliberazione di G. C. n. 163 del 30.11.2005, e, conseguentemente, il recupero, dalla Società, di 578.000,00 euro, oltre interessi e rivalutazione, che sarebbero stati indebitamente pagati alla stessa;
- la Società, viceversa, ha domandato il pagamento delle fatture emesse rimaste insolute ed ammontanti, dal 01.11.2007 al 31.10.2010, ad € 328.969,13, oltre i.v.a ed interessi;
- il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo ha definito il contenzioso in essere emettendo sentenza n. 1751 del 24.10.2012, appellata, con deliberazione di G. C. n. 121 del 31.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, previa acquisizione del giudizio di sussistenza dei presupposti per ricorrere espresso dal legale difensore dell'ente nel giudizio di primo grado;
- il giudizio di secondo grado si è concluso con sentenza n. 174 del 18.12.2013 di rigetto del ricorso in appello esperito dal Comune;
- risulta tuttora pendente il giudizio riassunto dalla Società Acque Bufardo e Torrerossa S.r.L. di Acireale, dinanzi al Tribunale Civile di Catania (R. G. 2567/2013), già instaurato presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo, quale domanda riconvenzionale di condanna del Comune di Calatabiano al pagamento delle somme riportate nelle fatture emesse e rimaste insolute dal giorno 01.11.2007 al 31.10.2010, per un ammontare complessivo di € 328.969,13, oltre i.v.a. ed interessi legali e moratori quest'ultimi al saggio e con la decorrenza stabilita dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/02, nel quale il Comune si è costituito con deliberazione di G. C. n. 55 del 18.06.2013, esecutiva ai sensi di legge;
- con decreto di detto Tribunale - terza sezione civile - è stata fissata udienza ex art. 295 c.p.c. al 03 maggio p. v., essendo stato il summenzionato giudizio sospeso ex art. 295 c.p.c. con ordinanza del 16/03/2014 in attesa che venisse definito il giudizio innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma iscritto al n. 25/2013 di R.G.;

**DATO ATTO CHE** la sentenza di 2° grado n.174/2013, che ha confermato la soccombenza del Comune già dichiarata dal giudice di prime cure, è impugnabile entro il 28 febbraio p.v., come esplicitato, con nota assunta al prot. n. 877 del 22.01.2016, dal legale di fiducia, che ha rappresentato ed assistito l'Ente presso le suddette giurisdizioni e nei diversi gradi;

**RITENUTO CHE**, benché detto legale, con la summenzionata nota, si sia espresso favorevolmente alla proposizione del ricorso in cassazione, sia doveroso per l'amministrazione vagliare ogni soluzione praticabile, che attenga alla propria sfera di discrezionalità, optando per quella che comporti il minor sacrificio economico per l'Ente;

CHE la scelta discrezionale di proseguire l'azione giudiziale deve presentarsi adeguata e logica rispetto ai fini pubblici che si intende perseguire (Cass. Civ. SS. UU. 6.5.2003, n. 6851) ossia sostenuta da elementi ragionevoli, a prescindere dall'esito del giudizio, tali da far maturare la convinzione del rischio di liquidare un pagamento ingiustificato, la cui rilevanza è da valutare con giudizio *ex ante*;

CHE tale scelta non sembra possa prescindere, comunque, da una parte, dalla considerazione che la sentenza è stata emessa da giudice con competenza speciale in materia di acque pubbliche e che, in sede di legittimità, sono precluse diverse analisi e valutazioni del merito della controversia ormai conclusi con il giudizio di appello essendo consentito solo il controllo della decisione, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, nel cui ambito acquisiscono rilevanza solo quei vizi che rendono del tutto irrazionale il ragionamento decisorio senza risolversi in una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (cfr., tra le altre, Cass. n. 8718/2005, n. 15693/2004, 2357/2004, 12467/2003, 16063/2003, 3163/2002); dall'altra, dalla circostanza che, in caso di ulteriore e definitiva soccombenza dell'Ente, controparte presumibilmente non avrebbe interesse alcuno ad addivenire ad un accordo transattivo che implicherebbe minore aggravio di spesa per il Comune;

CONSIDERATO CHE, in atto, a seguito di trattative condotte dall'amministrazione, la società Bufardo Torrerossa ha manifestato informalmente la disponibilità a definire transattivamente la controversia già in essere ed a prevenirne un'ulteriore con riguardo alle somme fatturate per forniture relative al successivo periodo 01.11.2010-31.12.2015, che così si sintetizza:

<b>Pretesa creditoria di cui alle fatture inoltrate all'Ente dalla Società Acque Bufardo Torrerossa</b>	Sorte capitale al netto di iva (periodo 01.11.2007 - 31.12.2015)	€ 899.182,79
	Interessi legali	€ 53.842,29
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 953.025,08</b>
<b>Concessioni della Società</b>		
	Riduzione del 30% sulla sorte capitale al netto di iva di € 512.218,45, (periodo 01.11.2007 - 30.06.2012)	€ 153.665,53
	Riduzione del 40% sulla sorte capitale al netto di iva di € 386.964,34 (periodo 01.07.2012 - 31.12.2015)	▪ € 154.785,74
	Azzeramento interessi (periodo 01.07.2012 - 31.12.2015)	▪ € 5.964,90
	<b>TOTALE RIDUZIONI</b>	<b>€ 314.416,17</b>
<b>Concessioni dell'Ente</b>		
	Rinuncia ai procedimenti giurisdizionali pendenti con spese di giudizio compensate	
	Pagamenti, a pena di risoluzione dell'accordo transattivo, secondo le modalità temporali a fianco indicate	acconto di € 255.396,46 (sorte capitale al lordo di iva relativa al periodo 01.07.2012 - 31.12.2015) da corrispondere alla data del 30.06.2016 saldo di € 442.285,60 (sorte capitale al lordo di iva ed interessi relativi al periodo 01.11.2007 - 30.06.2012) da corrispondere per: € 88.457,12 alla data del 30.06.2017 € 88.457,12 alla data del 30.06.2018 € 88.457,12 alla data del 30.06.2019 € 88.457,12 alla data del 30.06.2020

		€ 88.457,12 alla data del 30.06.2021	
<b>Importo debito al netto di iva</b>	€ 590.731,52	sorte capitale	
	€ 47.877,39	interessi	
<b>Importo complessivo debito per sorte capitale ed interessi al netto di iva</b>	€ 638.608,91		
<b>Importo complessivo debito al lordo di iva</b>	€ 697.682,06		
<b>Importo debito da finanziare al lordo di iva</b>	€ 280.839,59	2016	€ 93.613,20
		2017	€ 93.613,20
		2018	€ 93.613,19
<b>Importo debito finanziato al lordo di iva</b>	€ 416.842,47		

CHE, da tale accordo, il Comune trarrebbe i seguenti benefici:

1. apprezzabile risparmio di spesa, quantificato in € 314.416,17, rispetto alla pretesa originaria della Società, dovuto alla decurtazione di parte degli interessi e di parte della sorte capitale;
2. rateizzazione dei pagamenti secondo le modalità temporali di pagamento sopra indicate e senza onere di interessi conseguenti alla rateizzazione stessa;
3. scongiurare maggiori importi derivanti da possibile soccombenza nel giudizio di terzo grado e dal conseguente disinteresse della Società a tardive definizioni transattive del debito, che potrebbero condurre l'Ente in una situazione di grave disagio, sotto il profilo della sostenibilità economica della spesa;
4. compensazione delle spese legali;

**CONSIDERATO CHE** è competenza della Giunta Comunale dettare l'indirizzo politico per addivenire alla conclusione di un possibile accordo transattivo (art. 1965 c.c.), fattispecie non riconducibile alle ipotesi tassative di riconoscimento del debito previste dall'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, rimesse alle funzioni dell'organo consiliare, in considerazione della natura negoziale dell'atto di transazione;

**ATTESO, tuttavia, CHE** una possibile definizione transattiva della controversia comporterebbe un onere economico, da finanziare parzialmente (€ 280.839,59 iva inclusa) nei futuri esercizi finanziari (2016-2017-2018), rendendo, comunque, necessaria la previa autorizzazione della relativa spesa da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32 della L. n. 142/90, come recepito dall'art. 1, lett. e), della legge 11 dicembre 1991, n. 48 ed, in particolare, del comma 2, lett. l);

**VISTA** la deliberazione n.9/2005/SR/CONS delle sezioni riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, in sede consultiva, secondo cui, in riferimento alle transazioni, l'Ente ha la possibilità di prevedere non solo il sorgere dell'obbligazione, ma anche i modi e i tempi dell'adempimento, attivando le normali procedure contabili di spese previste dall'art. 191 del TUEL e rapportandole all'assunzione dell'obbligazione derivante dagli accordi transattivi;

#### SI PROPONE

1. **DI AUTORIZZARE** la spesa di € 280.839,59 iva inclusa, da assumere sui bilanci degli esercizi finanziari 2016-2017-2018, da destinare al finanziamento di una possibile definizione transattiva della controversia Comune/Acque Bufardo Torrerossa S.r.l., nei termini e con le modalità temporali di pagamento di cui alla superiore premessa, che, in questo dispositivo, si intendono *per relationem* riportati.
2. **DI DICHIARARE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** la deliberazione di approvazione della presente proposta ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. n. 44/1991.

## PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA (1)

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità tecnica**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

\_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA (1)  
Calatabiano li 16/02/2016

(1) Specificare: AMMINISTRATIVA – ECONOMICO-FINANZIARIA – TECNICA ECOLOGIA ED AMBIENTE – GESTIONE ENTRATE TRIB. ED EXTRATRIB. – SUAP - VIGILANZA

## PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità contabile**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi

\_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
Calatabiano li 16/02/2016

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA  
COMUNE DI CALATABIANO

Prot. n. 2170 del 17/02/2016

All'Ufficio di Segreteria

E p.c. Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio

Al Segretario comunale

**Oggetto: "Autorizzazione di spesa che impegna i bilanci degli esercizi 2016, 2017 e 2018 per la definizione transattiva del contenzioso Comune/Bufardo Torrerosa s.r.l."**

Si trasmette in allegato alla presente il parere relativo alla proposta di C.C. indicata in oggetto.

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Daniela Samperi



**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA  
COMUNE DI CALATABIANO**

**Oggetto: "Autorizzazione di spesa che impegna i bilanci degli esercizi 2016, 2017 e 2018 per la definizione transattiva del contenzioso Comune/Bufardo Torrerosa s.r.l."**

**IL REVISORE UNICO**

VISTA la proposta in oggetto, sottoposta all'esame di questo Organo per acquisire il parere;

ATTESO che trattasi di attività di collaborazione riguardante attribuzioni nelle materie economico – finanziarie, propedeutica all'assunzione di delibere di competenza del Consiglio Comunale e strumentale alla funzione di vigilanza sull'andamento economico – finanziario, propria dell'organo di revisione;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

ESAMINATI gli atti e la normativa richiamata;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;

**ESPRIME**

**Parere FAVOREVOLE alla proposta di cui in oggetto**

Calatabiano 16.02.2016

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Daniela Samperi





Comune di Calatabiano  
(CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA)  
UFFICIO DEL SINDACO  
☎ 095-7771030 – FAX 095-645391  
EMAIL: SINDACO@COMUNE.CALATABIANO.CT.IT

AL SIG. PRESIDENTE DEL C.C.

SEDE

**OGGETTO:** richiesta convocazione consiglio comunale. Art. 20 L.R. n. 7/1992 e ss. mm. ed ii..

Si richiede convocazione del consiglio comunale per la sottoposizione all'organo consiliare di proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Autorizzazione di spesa che impegna i bilanci degli esercizi 2016, 2017 e 2018 per la definizione transattiva del contenzioso Comune/Bufardo Torrerossa S.r.L.*", munita dei pareri di legge e depositata presso l'ufficio di segreteria comunale.

Al riguardo, si sottolinea l'inderogabile urgenza della seduta consiliare, da tenersi entro il 24 febbraio p. v., atteso che, in caso di mancata approvazione della summenzionata proposta, occorrerà ricorrere in cassazione nel perentorio termine del 28 febbraio p. v..

IL SINDACO  
(dr. G. Intersiano)

Prot. 2176 del  
14/02/2016

ORIGINALI  
Sent 174/15



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

N. 52/13 Reg. Gen.  
N. 679/15 Cronologico  
N. 52/13 Registro  
N. \_\_\_\_\_ Comp. Civ.

Riunito in camera di consiglio nelle persone degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Francesco TRIFONE - Presidente  
Dott. Stefano PETITTI - Consigliere Rel.  
Dott. Renato BERNABAI - Consigliere  
Dott. Roberto CAPUZZI - Consigliere  
Dott. Ing. Pasquale GIARDINA - Esperto

il 2° e il 3° consiglieri di cassazione, il 4° consigliere di Stato e il 5° tecnico  
esperto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in sede di appello iscritta al n. 52 del Ruolo Generale dell'anno  
2013

TRA

COMUNE DI CALATABIANO, in persona del legale rappresentante *pro  
tempore*, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso in appello,  
dagli Avvocati Ignazio Scuderi e Emiliano Luca, presso lo studio dei quali in  
Roma, Via Stoppani n. 1, è elettivamente domiciliato;

- appellante -

E

ACQUE BUFARDO E TORREROSSA s.r.l. (P.IVA 00236750873), in

persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli Avvocati Nicolò D'Alessandro, Alessandro Carrubba e Franco Maria Merlino, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi n. 187, presso lo studio dell'Avvocato Giovanni Magnanbdi San Lio;

- appellata -

**OGGETTO:** appello avverso la sentenza n. 1751 del 2012 del Tribunale regionale delle acque pubbliche della Sicilia, depositata il 3 dicembre 2012.

**CONCLUSIONI**

**PER L'APPELLANTE:** «Piaccia all'On.le Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, disattesa ogni contraria istanza, annullare e/o riformare, previa sospensione degli effetti, la sentenza appellata e per l'effetto accogliere il ricorso di primo grado e:

- 1) accertare e dichiarare che il Comune di Calatabiano ha titolo ad utilizzare e/o derivare acque dalla galleria "Bufardo", in forza delle disposizioni legislative e degli atti amministrativi citati in narrativa;
- 2) accertare e dichiarare la misura del compenso per il couso degli impianti dovuto dal Comune di Calatabiano alla Bufardo, sulla base delle disposizioni e degli atti amministrativi di cui in narrativa;
- 3) ove necessario dichiarare, in tutto o in parte, invalido e/o inefficace il contratto di fornitura stipulato *inter partes* e conseguentemente non dovuti gli importi indicati nelle fatture erroneamente emesse dalla Bufardo sulla base del medesimo contratto;
- 4) accertare e dichiarare, previa istruttoria ove necessaria, le somme versate in sovrappiù dal Comune alla Bufardo;

5) per l'effetto condannare la Bufardo alla restituzione delle somme indebitamente riscosse ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile, per un importo non inferiore a 578.000,00 euro oltre interessi e rivalutazione monetaria;

6) in mero subordine e senza recesso alcuno, condannare la resistente a versare un indennizzo in misura non inferiore all'ammontare delle succitate somme, ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile per l'arricchimento senza giusta causa ai danni del Comune ricorrente;

7) condannare infine, la società resistente al pagamento delle spese legali e dei compensi del presente giudizio, ivi comprese le spese generali del 12,50% e gli accessori come per legge».

**PER ACQUE BURADO E TORREROSSA s.r.l.:**

«Piaccia al Tribunale adito, rigettare l'appello proposto dal Comune di Calatabiano perché inammissibile e comunque infondato con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed onorari del presente grado di giudizio».

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso notificato il 7 ottobre 2010, il Comune di Calatabiano conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche per la Sicilia, la Società Acque Bufardo e Torrerosa s.r.l., esponendo che attingeva alla "Galleria Bufardo", le cui opere appartenevano in parte alla società convenuta e in parte al Comune di Messina, entrambi titolari di concessioni di grande derivazione: cnc. con istanza del 19 febbraio 1982, aveva chiesto all'Assessorato ai lavori pubblici della Regione Siciliana il rilascio di una concessione di piccola derivazione, per una portata di 27 litri



al secondo, chiedendq anche all'ufficio del Genio civile di Catania di determinare il compenso per il couso delle opere di derivazione, da corrispondere alla Bufardo; che l'Ufficio del Genio civile aveva redatto, in data 22 maggio 2000, la propria relazione istruttoria, esprimendo parere favorevole in ordine al rilascio della concessione e determinava sia la misura del canone dovuto dal Comune alla Regione Siciliana a partire 1982, sia quella del compenso da corrispondere alla Bufardo da parte del medesimo Comune, per il couso delle opere di derivazione, che veniva fissato in lire 16,666 (pari a circa 0,008 euro) per ogni metro cubo di acqua erogata (da aggiornare annualmente sulla base degli indici ISTAT); che prima dellá trasmissione della detta relazione, il Comune di Calatabiano, in data 9 settembre 2001, aveva stipulato con la societá convenuta un contratto di fornitura, in cui veniva previsto un compenso di lire 186 (pari a 0,096 euro) per ogni metro cubo d'acqua, oltre all'IVA; che l'efficacia di tale contratto era poi stata prorogata sino al 2006, con conseguente aggiornamento del compenso originariamente pattuito sino a lire 235 (pari a euro 0,135) per ogni metro cubo di acqua; che il procedimento per il rilascio della concessione era ancora pendente allorquando, il 4 giugno 2007, l'Ufficio del Genio Civile aveva comunicato al Comune la favorevole conclusione della istruttoria, invitandolo anche ad effettuare il pagamento dei canoni dovuti dal 1982, con una nota nella quale veniva altresí chiarito che, essendo la derivazione d'acqua attuata alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 258 del 2000, l'utilizzazione poteva proseguire in pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, fermo restando il pagamento del canone per l'uso effettuato: che il Sindaco aveva quindi invitato la societá



1

Bufardo, con nota del 5 agosto 2009, a sospendere temporaneamente l'invio delle fatture di fornitura, fino alla definizione della vicenda, tenuto conto della notevole differenza tra il corrispettivo pagato per la fornitura d'acqua e la somma determinata dal Genio civile; che la società convenuta non aveva sospeso l'invio delle fatture e aveva anche inviato una nota con la quale evidenziava come il Comune non fosse in possesso di alcun titolo concessorio ed era un mero utilizzatore delle acque, in base al contratto stipulato nel 2001, e fosse quindi tenuto al pagamento immediato delle fatture.

Tanto premesso il Comune deduceva che la questione controversa era costituita dal compenso dovuto alla società convenuta per il couso degli impianti, che non poteva essere dovuto nella misura pretesa dalla società convenuta, atteso che tale pretesa postulava che il Comune non avesse alcun titolo per derivare l'acqua, essendo un mero utente. Il Comune sosteneva quindi la erroneità della tesi della Acque Bufardo s.r.l., atteso che il rapporto instaurato con la stessa non aveva natura meramente contrattuale e privatistica, essendo disciplinato dalle disposizioni legislative in materia di concessione in sanatoria, e segnatamente dall'art. 47 del T.U. n. 1774 del 1933, concernente la coesistenza di più concessioni di derivazione sulle medesime acque pubbliche.

In sostanza, ad avviso del Comune, il contratto stipulato dopo la presentazione della richiesta di concessione di piccola derivazione, doveva ritenersi privo di causa e quindi nullo ai sensi degli artt. 1325 e 1418, secondo comma, cod. civ.; lo stesso contratto, peraltro, faceva anche salvi i diversi provvedimenti dell'autorità competente in materia di concessione di



f

derivazione di acque e prevedeva che il compenso fosse assoggettato a tutte le variazioni e aggiornamenti determinati dalle autorità competenti; determinazioni che, quindi, avrebbero dovuto integrare il contenuto del contratto, sicché il compenso dovuto avrebbe dovuto essere determinato nella misura prevista nella relazione del Genio civile. Da ultimo, il Comune rilevava che il contratto aveva durata annuale e che non era intervenuta alcuna espressa pattuizione di proroga del contratto stipulato nel 2001, sicché il compenso richiesto e ottenuto dalla società convenuta era superiore a quello effettivamente dovuto.



Il Comune chiedeva quindi che accertato il proprio titolo ad utilizzare o derivare le acque dalla galleria "Bufardo", venisse accertato il compenso dovuto effettivamente alla società convenuta, dichiarando anche, se necessario, la nullità del contratto di fornitura, nonché l'entità delle somme riscosse, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. in misura non inferiore a 578.000,00 euro. In subordine, il Comune chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., in misura non inferiore alla indicata somma.

Si costituiva la Acque Bufardo e Torrerosa s.r.l. chiedendo il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, la condanna del Comune al pagamento delle somme riportate nelle fatture insolute dal 1° luglio al 31 ottobre 2010 per un importo complessivo di euro 328.969,13, oltre IVA e interessi.

Con sentenza depositata in data 3 dicembre 2012, l'adito Tribunale regionale rigettava le domande del Comune e dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla domanda riconvenzionale proposta dalla

società convenuta, ritenendo competente sulla stessa il Tribunale ordinario di Catania.

Il Tribunale regionale rilevava che il procedimento amministrativo instaurato nel 1982 per la concessione di piccola derivazione di acqua era ancora pendente, sicché al Comune non poteva riconoscersi alcun titolo autonomo che gli consentisse di derivare acqua dalla Galleria Bufardo. La relazione istruttoria del Genio civile, in particolare, doveva essere considerata atto di un organo tecnico periferico dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici e non anche un provvedimento autonomo, autonomamente impugnabile. Al contrario, il compenso stabilito nella citata relazione non era assimilabile, per la sua natura, al corrispettivo dovuto alla società convenuta, titolare di una concessione di grande derivazione, da un utilizzatore dell'acqua della Galleria Bufardo. Il compenso di lire 16,666 era infatti stato determinato dal Genio civile per il corso delle opere di derivazione da parte di un soggetto che aveva proposto domanda tendente al rilascio di un'autonoma concessione, nell'ambito di un procedimento amministrativo ancora pendente ad oltre un trentennio dal suo inizio, e della cui conclusione non vi era alcuna certezza né in ordine ai tempi né in ordine all'esito. In sostanza, il Comune di Calatabiano, in attesa del rilascio della concessione doveva essere considerato titolare di una mera aspettativa e non già di diritti soggettivi, azionabili nei confronti della società convenuta.

Né poteva trovare accoglimento la tesi del Comune fondata sulle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 152 del 1999, 152 del 2006 e 258 del 2009, atteso che la previsione di cui al decreto da ultimo citato, di prosecuzione della utilizzazione delle acque in pendenza del procedimento



istruttorio per la concessione in sanatoria, non poteva ritenersi applicabile nel caso di specie, non versandosi in ipotesi di utilizzazione abusiva di acque suscettibile di sanatoria; al contrario, il Comune derivava l'acqua avendo stipulato con la società convenuta un contratto già nel 1997 e poi altro contratto nel 2001; contratto, quest'ultimo, che non poteva quindi essere dichiarato nullo per mancanza di causa, come preteso dal Comune, dovendosi rinvenire la causa negoziale nella esigenza di assicurare la fornitura d'acqua al Comune, che certamente non poteva ritenersi assolta dalla relazione istruttoria del Genio civile, in assenza del provvedimento conclusivo del procedimento concessorio. In altri termini, in mancanza del contratto il Comune di Calatabiano non aveva alcun altro titolo per derivare acqua dalla Galleria Bufardo.

Quanto poi al prezzo pattuito nel contratto del 2001, il Tribunale regionale rilevava che lo stesso era quello stabilito dal Comitato Provinciale prezzi di Catania con provvedimento del 1993 in lire 186 al metro cubo e già convenuto nel contratto del 1997.

Ad avviso del Tribunale erano anche infondati i rilievi del Comune di Calatabiano circa la durata di un solo anno del contratto del 2001, atteso che lo stesso aveva continuato ad avere esecuzione anche oltre la prima scadenza annuale.

Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale, il Tribunale regionale rilevava che la stessa spettava al Tribunale ordinario di Catania, atteso che la connessione oggettiva, ex art. 33 cod. proc. civ., di una causa spettante alla cognizione del tribunale in sede ordinaria, con altra causa rientrante nella competenza per materia del tribunale regionale delle acque pubbliche, non



legittima l'attrazione della prima in favore del giudice specializzato, dovendo ciascuna causa essere assegnata al giudice per essa competente (Cass. n. 4210 del 2006).

Avverso questa sentenza il Comune di Calatabiano ha proposto appello, cui ha resistito la Acque Bufardo e Torrcrossa s.r.l.

Precisate le conclusioni all'udienza dell'8 maggio 2013, la causa è passata in decisione all'udienza collegiale del 18 dicembre 2013.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Comune appellante censura in primo luogo la sentenza impugnata sostenendo che il Tribunale regionale non avrebbe bene inteso quale era il *petitum* sostanziale della domanda, che non consisteva né nell'accertamento della sua natura di concessionario e tanto meno nella pretesa che il giudice adito accertasse il diritto al rilascio del provvedimento amministrativo richiesto con l'istanza del 1982. Al contrario, oggetto della domanda era l'accertamento della sussistenza o no di un titolo in capo ad esso appellante ad utilizzare la Galleria Bufardo durante la pendenza del procedimento di rilascio della concessione di piccola derivazione, nonché, in caso di risposta affermativa, la corretta qualificazione del rapporto contrattuale intercorso con la società appellata quale concessionaria di grande derivazione, nonché la corretta determinazione del compenso dovuto alla società appellata.

Dalla esatta individuazione del *petitum* sostanziale discenderebbe, ad avviso dell'appellante, la irrilevanza del principale argomento speso dal Tribunale regionale per rigettare la domanda, consistente nel rilievo che, essendo pendente il procedimento per il rilascio della concessione, esso appellante non avrebbe potuto vantare nei confronti della società appellata

alcun titolo autonomo a derivare dalla Galleria Bufardo. Ugualmente errato sarebbe, ad avviso del Comune, l'assunto secondo cui esso sarebbe stato titolare di un mero interesse di fatto al rilascio della concessione, essendo invece chiaro che la posizione giuridica avrebbe dovuto essere ricostruita quale interesse legittimo pretensivo al rilascio della concessione amministrativa da parte dell'amministrazione regionale.

1.1. - Tanto premesso, il Comune, ricordato che possono derivare e utilizzare l'acqua pubblica solo coloro che posseggono un titolo legittimo ovvero coloro che ne ottengono regolare concessione (art. 2 r.d. n. 1775 del 1933), rileva che tale regola subisce una deroga per effetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 1999, il quale prevede che coloro che abbiano presentato domanda di concessione in sanatoria prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, possono proseguire nella utilizzazione delle acque pubbliche in pendenza del procedimento istruttorio per la concessione in sanatoria. In proposito il Comune, premesso che utilizzava da tempo immemorabile la Galleria Bufardo per il proprio approvvigionamento e che aveva presentato domanda di concessione nel 1982, sostiene che, come peraltro riconosciuto anche dal Genio civile nel parere reso all'esito dell'istruttoria sulla domanda di concessione e comunque nell'atto del 4 giugno 2007, contenente anche la richiesta di pagamento dei canoni a far data dal 1982, avrebbe avuto il pieno diritto a derivare acqua dalla Galleria Bufardo durante la pendenza del procedimento finalizzato al rilascio della concessione di piccola derivazione di acqua.

1.2. - Il Comune censura poi l'inversione logica che, a suo dire,



affliggerebbe la sentenza impugnata là dove ha ritenuto che, in presenza del contratto stipulato con la società appellata, l'istanza avanzata nel 1982 non poteva essere considerata come richiesta di concessione in sanatoria, sicché il contratto stesso non poteva essere considerato nullo per mancanza di causa. Al contrario, l'appellante rileva che è stato lo stesso Ufficio del Genio Civile a qualificare la sua domanda come richiesta di concessione in sanatoria e che tale qualificazione non è stata impugnata dalla società appellata; sicché del tutto legittimamente è proseguita l'utilizzazione dell'acqua, essendo il detto uso interinale destinato a venire meno o per effetto del rilascio della concessione, o per il diniego della stessa.

Dalla legittimità dell'utilizzazione provvisoria delle acque discenderebbe poi, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale regionale, la nullità del contratto per mancanza di causa.

Il Tribunale regionale, prosegue l'appellante, non avrebbe considerato la circostanza che l'utilizzazione della Galleria Bufardo per il proprio approvvigionamento idrico, era anteriore alla stipula del contratto di fornitura e al pagamento delle fatture, che pertanto non potevano modificare l'effettiva natura del rapporto esistente tra le parti, da ricondurre alle disposizioni legislative che regolamentano la coesistenza di più utilizzazioni e/o concessioni di derivazione sulle medesime acque e non al titolo contrattuale. Peraltro, il contratto intercorso con la società appellata aveva durata annuale e non era mai stato rinnovato, sicché, quand'anche si volesse considerare valido il contratto, ciò non di meno i pagamenti effettuati dopo la scadenza dello stesso dovrebbero essere considerati privi di titolo giuridico. In ogni caso, poiché il contratto faceva comunque salvi i diversi



provvedimenti dell'autorità competente in materia di concessione di acque ed era assoggettato a tutte le variazioni e aggiornamenti determinati dalle autorità competenti, le pattuizioni contrattuali in ordine alla entità del compenso dovevano essere integrate e/o sostituite dalle differenti e contrastanti determinazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Catania.

1.3. - In conclusione, il Comune appellante sostiene di non dover versare nulla alla società appellata fino alla conclusione del procedimento di concessione, se non il mero compenso per il corso delle opere di derivazione, nei limiti fissati dall'autorità competente. La sentenza impugnata, che tale conclusione ha disatteso, sarebbe quindi errata e meritevole di riforma.

2. - La Acque Bufardo e Torrerossa s.r.l. ha eccepito l'inammissibilità dell'appello.

L'eccezione è infondata, essendo sufficientemente chiare sia le parti della sentenza impugnata sia le ragioni per le quali il Comune appellante sollecita la riforma della sentenza impugnata.

3. - L'appello, benché ammissibile, è tuttavia infondato.

Occorre prendere le mosse dalla domanda di concessione presentata dal Comune di Calatabiano all'Assessorato regionale ai lavori pubblici e per conoscenza all'Ingegnere Capo del Genio Civile di Catania, in data 19 febbraio 1982, volta ad ottenere, per gli usi idropotabili del Comune stesso, la concessione di derivazione di 27 l/s dalla galleria Bufardo, di proprietà della s.p.a. Acque Bufardo Torrerossa di Acireale, titolare di grande concessione di derivazione fino all'anno 2009. Il Comune chiese espressamente di essere autorizzato all'attingimento provvisorio e chiese

altresi all'Ufficio del Genio civile di determinare il prezzo da corrispondere alla società Bufardo Torrerossa prima della emissione del decreto di concessione.

A seguito della presentazione della domanda l'Assessorato regionale ai lavori pubblici - Ufficio del Genio Civile di Catania, con ordinanza in data 9 luglio 1984, dispose la pubblicazione della domanda di concessione formulata dal Comune. Non risulta invece alcuna determinazione in ordine alla richiesta avanzata dal Comune di autorizzazione provvisoria all'attingimento.



Il primo atto delle amministrazioni destinatarie della richiesta di concessione, per quanto documentato nel presente giudizio, risulta essere la relazione istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile di Catania in data 22 maggio 2000. Tale relazione dà atto della presentazione della domanda del Comune di Calatabiano per 27 l/s; riferisce dell'avvenuta pubblicazione della domanda e della visita locale di istruttoria che ha avuto luogo il 1° agosto 1984; riferisce altresì che nel corso della visita la società Bufardo Torrerossa ebbe a presentare opposizione alla domanda di concessione del Comune di Calatabiano; riferisce ancora che al momento del sopralluogo il partitore attraverso il quale le acque venivano distribuite ai Comuni interessati era disattivato e che le acque venivano inviate all'utilizzazione tramite un impianto di sollevamento installato nel vecchio tronco della galleria. Dalla relazione si desume poi che il Comune di Calatabiano non aveva controdedotto all'opposizione della società e che con nota del 6 aprile 1994 era stata sollecitata al Comune di Calatabiano la produzione dell'autorizzazione sanitaria per il consumo umano delle acque chieste in

concessione; autorizzazione definita propedeutica e vincolante per l'eventuale rilascio del provvedimento concessorio. Conclusivamente l'Ufficio riteneva che la concessione richiesta dal Comune potesse essere assempita e determinava il compenso per il couso della galleria Bufardo in lire 16,666 per mc di acqua; nello schema di disciplinare destinato a regolare la concessione, si prevedeva poi che il Comune di Calatabiano, oltre ai canoni arretrati dall'anno 1982, pagasse un canone di lire 810.000, pari ad euro 418,33, con decorrenza dal 1° gennaio 2001.

Il richiamato parere dell'Ufficio del Genio Civile veniva comunicato al Comune di Calatabiano nel giugno 2007. Nella lettera di trasmissione si legge che: «Tenuto conto che la derivazione di acque pubbliche in oggetto, dagli atti istruttori, risulta attuata alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, contenente "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128", è previsto che l'utilizzazione può proseguire in pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, fermo restando l'obbligo di pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità, come sancito dall'art. 7 del citato d.lgs. n. 258/2000. Ciò premesso, in applicazione della suddetta disposizione, si invita cedesto Comune ad effettuare il versamento di complessivi euro 6.304.25 (...) per canoni demaniali pregressi relativi dall'anno 1982 a tutto il 2006, afferenti l'utilizzo delle acque pubbliche



edotte dal sistema di captazione idrica in oggetto indicato, calcolati nella misura risultante dall'allegata scheda, per la portata di l/sec. 27».

Nelle more delle determinazioni dell'Amministrazione regionale competente, il Comune di Calatabiano e la Acque Bufardo e Torrerosa s.r.l. stipulavano nel luglio 1997 e poi il 19 settembre 2001 un contratto per la fornitura di acqua, convenendo il pagamento di un compenso di lire 186, pari a euro 0,096, per ogni metro cubo di acqua, oltre IVA. Tale contratto veniva prorogato di anno in anno sino al 2006, epoca in cui il costo per metro cubo dell'acqua era divenuto di lire 262, pari a circa euro 0.135), oltre IVA. Nel contratto si prevedeva, all'art. 4, che il corrispettivo per la fornitura di acqua era quello stabilito dal Comitato Provinciale Prezzi di Catania con provvedimento n. 38/93; importo già convenuto nel precedente contratto del 1997, rinnovato annualmente sino al 2000. Si prevedeva altresì che il suddetto corrispettivo - pari a lire 186 (euro 0,096) al metro cubo, oltre IVA, era «comprensivo del costo degli impianti acquedottistici di proprietà della "S.r.l. Acque Bufardo Torrerosa"».

4. L'assunto del Comune, sia nell'atto introduttivo dinnanzi al Tribunale regionale, sia in sede di appello, è che con l'adozione del parere dell'Ufficio del Genio Civile sulla domanda di concessione presentata nel 1982, i contratti stipulati con la Acque Bufardo e Torrerosa s.r.l. fossero divenuti privi di causa e quindi nulli; il Comune, si sostiene, aveva un autonomo titolo per attingere l'acqua nella quantità di 27 l/sec., sicché il contratto era privo di causa.

4.1. Le deduzioni del Comune non possono essere condivise.

L'invocato art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 1999, poi abrogato



dal d.lgs. n. 152 del 2006, stabiliva che «6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n.36, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, la sanzione di cui all'articolo 17, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, come modificato dal presente articolo, e' ridotta ad un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della domanda di concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere, in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità».

13.06.1999

10.12.1999

Tale disposizione è stata modificata dall'art. 7 del d.lgs. n. 258 del 2000, prevedendosi che «6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto, la sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal presente articolo, è ridotta ad un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro il 31 dicembre 2000. Non sono soggetti a tale adempimento né al pagamento della sanzione coloro che abbiano presentato comunque domanda prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza

in riprese dal  
03/10/2000

NON NECESSITÀ  
DOMANDA IN  
SANATORIA



del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità".

La detta disposizione è stata abrogata dal d.lgs. n. 152 del 2006 (art. 175), il quale all'art. 96, comma 6, ha previsto che «Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto è ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006» previo pagamento della sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 5».

*in copie del  
12/08/2006*

4.2. Da una semplice lettura delle disposizioni ora trascritte emerge che tra il 1999 e il 2006 era possibile ottenere una concessione in sanatoria in

caso di utilizzo abusivo delle acque pubbliche; il presupposto per la operatività della sanatoria era, ovviamente, che una domanda di concessione in sanatoria fosse stata presentata. A tal fine non può ritenersi equivalente la domanda di concessione presentata dal Comune nel 1982, in relazione alla quale, peraltro, nessun provvedimento di autorizzazione provvisoria all'attingimento è intervenuto.

E' ben vero che nella formulazione introdotta dal decreto legislativo n. 258 del 2000 il derivatore abusivo che avesse presentato istanza di concessione prima della entrata in vigore del medesimo decreto, poteva proseguire l'utilizzazione abusiva senza presentare istanza in sanatoria entro il termine del 31 dicembre 2000.

E' tuttavia vero che il citato art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 152 del ~~1999~~ <sup>art. 175</sup> è stato abrogato dal d.lgs. n. 152 del 2006 e che, prima di tale abrogazione nessun provvedimento della competente autorità amministrativa regionale è intervenuto, e che l'art. 96, comma 6, prevede ora la necessità della presentazione di una domanda di concessione in sanatoria; domanda che, nel caso di specie, non risulta documentato sia stata presentata dal Comune appellante.

Benché suggerita dall'Ufficio del Genio Civile, la interpretazione delle disposizioni richiamate nel senso della possibilità di qualificare la domanda di concessione del 1982 come richiesta di sanatoria non pare compatibile con il dato letterale delle disposizioni ora richiamate.

D'altra parte, non può ritenersi priva di rilievo, ai fini che qui interessano, la circostanza che nel medesimo parere del 2000, pervenuto al Comune appellante nel 2007, con riferimento a quest'ultimo si afferma la

→ come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 258/2000

① entro il 30 giugno 2006

② obsoleto con art.

possibilità di assentire la richiesta concessione di derivare 27 l/sec. dalla Galleria Bufardo, mentre, quanto al Comune di Messina, il parere dell'Ufficio è nel senso che nei confronti dello stesso possa essere assentita la concessione in sanatoria di derivazione dalla Galleria Bufardo e dalle opere di captazione Torrerossa una portata variabile tra 812 e 843 l/sec. Da quanto riferito a pag. 44 dello stesso parere, emerge che il Comune di Messina, in data 30 novembre 1999, ebbe a chiedere «la concessione in sanatoria della portata di l/s 974,6 di acqua dal sistema acquedottistico Bufardo - Torrerossa, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del decreto legislativo 11/05/1999 n. 152».

Dalla interpretazione seguita emerge dunque la infondatezza della pretesa dell'appellante di avere il diritto di utilizzare le acque della Galleria Bufardo durante la pendenza del procedimento finalizzato al rilascio della concessione di piccola derivazione richiesta con istanza del 19 febbraio 1982. Come rilevato in precedenza, dalla documentazione prodotta dalle parti non risulta che al momento della presentazione della domanda di concessione sia intervenuto il pur richiesto provvedimento di autorizzazione


provvisoria al prelievo; né risulta che il Comune di Calatabiano abbia poi presentato, a seguito della entrata in vigore dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 1999, una domanda di concessione in sanatoria, ovvero che un provvedimento sia comunque stato adottato dall'amministrazione regionale nel periodo di vigenza dell'art. 23, comma 6, come modificato dal d.lgs. n. 258 del 2000. Né, come del pari già rilevato, un simile diritto può derivare dalla nota dell'Ufficio del Genio Civile nella quale si invita il Comune a provvedere al pagamento dei canoni a far data dal 1982.

→ 10/10/1999

→ 03/10/2000 -  
12/08/2000

In relazione a tale delibera è appena il caso di rilevare che non può essere condiviso quanto dedotto dall'appellante nel senso che la nota stessa sarebbe divenuta inoppugnabile, e quindi vincolante in ordine alla qualificazione della domanda proposta da esso appellante, perché non impugnata dalla Acque Bufardo Torrerosa s.r.l. Invero, trattasi di nota indirizzata al Comune di Calatabiano, all'Agenzia del demanio e all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, sicché difetta la possibilità stessa di ipotizzare che la società appellata avesse un onere di impugnazione della stessa e soprattutto che ne sia venuta a conoscenza prima della introduzione del presente giudizio. Trattasi, dunque, di argomentazione del tutto inidonea a fondare l'assunto del Comune circa l'efficacia esterna della nota e quindi sostanzialmente circa l'intervenuto riconoscimento della esistenza delle condizioni previste dalla legge per il rilascio della concessione in sanatoria.

4.3. Al contrario di quanto sostenuto dal Comune appellante, e conformemente a quanto rilevato nella sentenza impugnata, alla data di entrata in vigore dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 1999, il Comune non poteva ritenersi utilizzatore abusivo delle acque, atteso che l'attingimento avveniva regolarmente sulla base del contratto in data luglio 1997 stipulato con la società appellata. Il contratto, dunque, non poteva affatto essere considerato nullo perché privo di causa; anzi, posto che il richiamato art. 4 del contratto del 2001 espressamente prevedeva che il corrispettivo determinato ai sensi del precedente art. 3 fosse comprensivo "del costo degli impianti acquedottistici di proprietà della S.r.l. Acque Bufardo Torrerosa", deve concludersi che certamente il contratto in



questione era valido e sorretto da una causa legittima e chiaramente individuata.

Né può ritenersi che per questo aspetto la nota dell'Ufficio del Genio Civile del 2007 possa avere avuto l'effetto di rendere illegittimo il corrispettivo autonomamente pattuito tra le parti per il costo degli impianti della appellata.

Prive di fondamento sono le deduzioni del Comune appellante secondo cui il contratto del 2001, che aveva durata annuale, non sarebbe mai stato espressamente prorogato, sicché sarebbe divenuto inefficace, con conseguente riconducibilità della utilizzazione effettuata all'ambito di applicazione delle richiamate norme sulla concessione in sanatoria. La società appellata, infatti, ha documentato l'esistenza di delibere del Comune di Calatabiano di proroga di un anno del contratto almeno fino al 2005 (delibera del 30 settembre 2004), e comunque l'esecuzione del contratto per gli anni successivi e sino al 2008 si desume dalle determinazioni di impegno di spesa per la fornitura di acqua di cui al richiamato contratto.

E neanche, per quanto detto, potrebbe sostenersi che il Comune avesse un autonomo titolo all'attingimento per effetto della mera entrata in vigore del citato art. 23, comma 6, come modificato dal d.lgs. n. 258 del 2000, per le ragioni esposte in precedenza.

Privo di pregio è poi l'assunto difensivo del Comune appellante, sviluppato al punto e) del paragrafo IV dell'atto di appello, per cui la circostanza che gli artt. 3 e 4 del contratto del 2001 facevano espressamente «salvi diversi provvedimenti dell'Autorità competente in materia di concessione di derivazione di acque» e che il compenso «resterà assoggettato



Studio Legale  
Scuderi-Motta e Associati  
amministrativo - civile - lavoro



Avv. Andrea Scuderi  
Avv. Sergio Motta  
Avv. Edoardo Nigra  
Avv. Prof. Rosario Calanni Fraccono  
Avv. Giuseppe Sciuto  
Avv. Elena Leone  
Avv. Giovanni Mandolfo  
Avv. Giorgia Motta

Catania 21 gennaio 2016  
Spettabile Comune di Calatabiano  
Piazza Vittorio Emanuele 32  
95011 Calatabiano (CT)

Avv. Giovanni Sciangula  
Avv. Emiliano Luca  
Avv. Fabrizio Belfiore  
Avv. Gregorio Panetta  
Avv. Sebastiano Astuto  
Avv. Valentina Magnano S. Lio  
Avv. Mario Rocco Paoli  
Avv. Chiara Consoli  
Avv. Fabrizio Laudani  
Avv. Valentina Russo  
Avv. Alessandra Vindigni  
Avv. Carmelo Anzalone  
Avv. Giuditta Riggi  
Dott.ssa Adriana Cassar  
Dott.ssa Giuliana Sgroi

[protocollo\\_generale@calatabianopec.e-etna.it](mailto:protocollo_generale@calatabianopec.e-etna.it)

**Oggetto: Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche numero 174/2015.**

Egr. Sig. Sindaco,

facendo seguito agli incontri delle settimane scorse, Le confermiamo la nostra disponibilità a rappresentare l'Amministrazione innanzi alla Corte di Cassazione per contestare la sentenza resa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Invero, le argomentazioni con cui è stato respinto il ricorso proposto da Codesta Spettabile Amministrazione, sono erronee risultando invece documentato che il Genio Civile, nell'esprimere il proprio parere favorevole sull'istanza di concessione avanzata dal Comune, abbia consentito la prosecuzione della utilizzazione dalla Galleria Bufardo sino al momento della conclusione del procedimento concessorio (sicché ove tale provvedimento fosse stato ritenuto lesivo da controparte, avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato innanzi alle competenti sedi giudiziarie).

L'esigenza di contestare la sentenza peraltro, discende fra l'altro dalla macroscopica differenza tra l'importo ritenuto dovuto dall'Ufficio del Genio Civile e quello invece richiesto dalla società Bufardo sulla scorta peraltro di un contratto non rinnovato (con ogni opportuna e necessaria cautela sotto il profilo del buon andamento dei conti pubblici e delle connesse responsabilità).

COMUNE DI CALATABIANO  
Ufficio Protocollo  
Protocollo N.0000877/2016 del 22/01/2016


**Studio Legale  
Scuderi-Motta e Associati**  
amministrativo - civile - lavoro

Pertanto, essendo ormai prossima la scadenza del termine di impugnazione - prevista per il prossimo 28 febbraio tenuto conto della sospensione feriale - si richiede conferma del conferimento dell'incarico, al fine di predisporre il ricorso.

Avvocato Andrea Scuderi



Avvocato Emiliano Luca



## **Gruppo Consiliare “Uniamoci Per Calatabiano”**

**Intervento sulla proposta di deliberazione n. 6 del 17.02.2016 inserita al 6° punto all’o.d.g. della seduta consiliare convocata per il 23 FEBBRAIO 2016, avente ad oggetto: “Autorizzazione di spesa che impegna i bilanci degli esercizi 2016, 2017 e 2018 per la definizione transattiva del contenzioso Comune/Bufardo Torrerosa s.r.l.”.**

Nella proposta in oggetto, il Sindaco rivendica la facoltà di vagliare ogni soluzione praticabile all’interno di una “propria sfera di discrezionalità” che comporti il minor sacrificio economico per l’Ente.

Inoltre il Sindaco proponente afferma che avendo l’Ente perso già in due gradi di giudizio, con sentenze emesse dal giudice con competenza speciale in materia di acque pubbliche, non ci potranno essere speranze di vincere in cassazione in quanto, a suo avviso, sarebbero “precluse diverse analisi e valutazioni del merito della controversia” e la “ lettura delle risultanze processuali non potrebbe essere diversa da quella operata dal giudice di merito”.

In poche parole il ricorso in Cassazione è “tempo perso”.

Infine, il sindaco adombra il pericolo che, in caso di definitiva soccombenza dell’Ente, la controparte ( Bufardo) non avrebbe più alcun interesse ad addivenire ad un accordo transattivo, accordo che se fatto adesso, implicherebbe un minore aggravio di spesa per il Comune.

Il Sindaco, invece, a nostro avviso, omette di dire che lo studio legale incaricato del primo ricorso e poi dell’appello, ha da subito comunicato al Comune, con ben tre note distinte, la necessità di proporre ricorso in Cassazione e da ultimo, con quella dello scorso 22 gennaio, ha specificato le ragioni, affermando che:

- 1) le motivazioni riportate nella sentenza 175/2015 del Tribunale delle Acque di Roma, per le quali è stato respinto il ricorso del Comune, sono erronee;
- 2) il Genio Civile di Catania nell’esprimere il proprio parere favorevole alla domanda di concessione del comune ha consentito la prosecuzione dell’utilizzazione della Galleria Bufardo da parte del Comune sino al momento della conclusione del procedimento concessorio;
- 3) la Bufardo non ha mai impugnato tale provvedimento innanzi le competenti sedi giudiziarie;
- 4) **risulta essere macroscopica la differenza tra l’importo del compenso ritenuto dovuto dal Genio Civile e quello richiesto dalla società Bufardo, tanto da dover**

imporre all'amministrazione comunale quella opportuna quanto necessaria cautela sotto il profilo della responsabilità connesse alla gestione del "buon andamento dei conti pubblici".

A nostra memoria non ricordiamo che un'amministrazione comunale di Calatabiano abbia disatteso il parere del proprio legale incaricato, soprattutto quando è inequivocabile e chiaro e non probabilistico come quello rilasciato dall'avvocato Andrea Scuderi.

Ci chiediamo quali ragioni verranno apportate al giudice contabile della Corte dei Conti allorquando, dopo aver dato i soldi alla Bufardo e avendo interrotto l'azione legale, ci verrà chiesto come mai abbiamo pagato ad un privato l'acqua (bene pubblico) a 262 lire al mc, quando il genio civile competente in materia aveva ufficialmente valutato che il costo da sostenere per il Comune avrebbe dovuto essere di 15 lire?!!

Ci chiediamo ancora quale convenienza ci sarà per il comune nel pagare il prezzo dell'acqua anziché 17 volte in più rispetto quello stabilito dal genio civile, a seguito della cosiddetta transazione pagarla 13 o 12 volte in più?

A chi conviene l'una o l'altra soluzione? Noi riteniamo sempre e solo alla Bufardo.

Non ritenete che già questo fatto, così lampante ed evidente, è da solo sufficiente a farci ritenere essere cosa doverosa proseguire la battaglia legale in difesa dell'interesse dei nostri concittadini?!

Perché di altre motivazioni ne esistono parecchie ancora, compreso quelle sulla legittimità della titolarità della Bufardo a venderci l'acqua.....

Per quanto sopra, i sottoscritti Consiglieri Comunali, esprimono parere contrario alla proposta in oggetto.

Calatabiano 23.02.2016

I Consiglieri Comunali

Spoto Agatino

Petralia Antonio Filippo

Prot. N. 2418 DEL 23/02/2016



COMUNE DI CALATABIANO  
(Provincia di Catania)  
UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
Piazza Vittorio Emanuele, n. 32 – 95011 Calatabiano  
Tel. 095 7771039 – Fax 095 7771080  
E-mail: [presidenteconsiglio@comune.calatabiano.ct.it](mailto:presidenteconsiglio@comune.calatabiano.ct.it)

Al Sindaco – Dr. Giuseppe Intelisano

SEDE

Al Segretario Comunale – Dr.ssa Concetta Puglisi

SEDE

Al Responsabile dell'Area Amm.va – Comm.i.s. Carmelo Paone

SEDE

Al Responsabile dell'Ufficio di Segreteria – Sig.ra Adelaide Valentino

SEDE

**OGGETTO: VERBALE COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL 22.02.2016 ORE 17:15.**

L'anno 2016, addì 22 del mese di febbraio alle ore 17:30, a seguito di regolare convocazione giusta nota prot. Gen. n. 2186 del 17.02.2016, a firma del Presidente della Commissione in oggetto, inviata ai singoli componenti, presso l'Ufficio della Presidenza del Consiglio, ubicato al piano primo del Palazzo Municipale del Comune di Calatabiano, si procede alla discussione del seguente O.d.G.:

1. Autorizzazione di spesa che impegna i bilanci degli esercizi 2016, 2017 e 2018 per la definizione transattiva del contenzioso Comune/Bufardo Torrerossa S.r.L.;
2. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, da decreto ingiuntivo esecutivo n. 3509/15, emesso dal Tribunale di Catania, su ricorso proposto dalla Società "Consorzio Sociale Glicine", con sede via Imperatore Federico n. 61, Palermo;
3. Approvazione di convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Riposto, Fiumefreddo di Sicilia e Calatabiano finalizzata alla gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture;

I convocati della seduta sono i Consiglieri Comunali di maggioranza Messina Rosaria Filippa e Franco Francesco e il Consigliere di minoranza Prestipino Rosario in qualità di componenti della Commissione in oggetto. Sono presenti i Consiglieri Franco Francesco e Prestipino Rosario mentre risulta assente il Consigliere Messina Rosaria Filippa. Verbalizza il Presidente della Commissione Salvatore Trovato.


Riguardo il primo punto iscritto all'O.d.g. si esprime all'unanimità dei presenti parere contrario per le motivazioni espresse nella nota che si allega al presente verbale.

Riguardo il secondo punto iscritto all' O.d.g. dopo lunga e dettagliata discussione si esprime all'unanimità dei presenti parere favorevole.

Riguardo il terzo punto iscritto all' O.d.g. dopo lunga e dettagliata discussione, i presenti manifestano di esprimere la propria volontà in sede di Consiglio Comunale.

Alle ore 18:38 si dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE

Dr. Salvatore Trovato 

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE:

Sig.ra Messina Rosaria Filippa ASSENTE

Sig. Franco Francesco

Sig. Prestipino Rosario 

Al Sig. Segretario Generale del  
Comune di CALATABIANO

Oggetto: Nota da allegare al verbale del VI punto dell'o.d.g. della seduta consiliare ordinaria del  
23.02.2016 ore 19,15

Il Presidente del Consiglio Comunale, esaminati gli atti rimessi dal Sindaco pro-tempore, dott. Intelisano, con prot.2176 del 17.02.2016, inerenti la proposta di deliberazione avente ad oggetto “*Autorizzazione di spesa che impegna i bilanci degli esercizi 2016, 2017 e 2018 per la definizione transattiva del contenzioso Comune/Bufardo Torregrossa S.r.l.*”, rassegna quanto segue.

Nella proposta soprarichiamata ( pag.2 terzo capoverso) viene esplicitato” *Considerato che, in seguito a trattative condotte dall'amministrazione, la società Bufardo Torregrossa ha manifestato informalmente la disponibilità a definire transattivamente la controversia già in essere ed a prevenirne un'ulteriore con riguardo alle somme fatturate per forniture relative al successivo periodo 01.11.2010-31.12.2015.....”.*

Quindi, allo stato degli atti, non risulta che sia stata di già conclusa una **formale** transazione tra l'Amministrazione Comunale e la società Bufardo/Torregrossa srl secondo i dettami previsti dalla normativa in vigore che regola l'azione della P.A.

E' evidente, pertanto, che la suddetta società potrebbe non addivenire alla transazione nei termini indicati nella proposta e richiedere maggiori somme al Comune di Calatabiano e conseguenzialmente, ricorrendo tale ipotesi, l'Amministrazione non potrebbe opporre alcun atto idoneo a paralizzare la citata richiesta con conseguenti danni erariali nei confronti del Comune.

Si osserva, altresì, che con la mancata formalizzazione della predetta transazione nei termini indicati nella proposta prima dell'adozione della deliberazione consiliare, sostanzialmente, tutte le decisioni inerenti il complesso contenzioso che sussiste tra l'Amministrazione Comunale e la società Bufardo/Torregrossa farebbero capo al Consiglio Comunale e non al Sindaco con la sua Giunta, organo quest'ultimo deputato a decidere.

Giova, inoltre, evidenziare che con il riconoscimento delle somme di cui alla proposta, il Consiglio Comunale sarebbe responsabile per la mancata prosecuzione del contenzioso innanzi alla S.C. avente ad oggetto l'accertamento della titolarità del Comune di Calatabiano ad utilizzare e/o a derivare acque dalla galleria “Bufardo” in forza delle disposizioni legislative e degli atti amministrativi inerenti la materia, nonché la misura del compenso per il *causo* degli impianti

*D. De G. Pulv.*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

dovuto dal predetto Comune alla Bufardo sulla base della normativa che regola il regime delle acque.

Per completezza di disamina, si rileva, altresì, che, allo stato degli atti, non è dato comprendere quali siano le somme che l'Amministrazione Comunale dovrebbe corrispondere alla società per l'utilizzazione dell'acqua nel prosieguo. Pertanto, sotto tale profilo, sussiste un'incertezza sostanziale ritenuta che la società Bufardo/ Torregrossa srl, a propria discrezione, potrebbe esigere le somme che riterrebbe congrue.

In ogni caso stante la pendenza innanzi al Tribunale civile di Catania della domanda svolta dalla società Bufardo/Torregrossa contro il Comune per il pagamento delle fatture insolte dal 01.11.07 al 31.10.2010 è possibile anche successivamente addivenire ad una transazione che salvaguardi la P.A..

Alla luce di quanto sopra, nell'interesse pubblico che deve perseguire l'azione amministrativa, invita il Sindaco pro-tempore unitamente alla Giunta Municipale a valutare sollecitamente la proposizione del ricorso in Cassazione avverso la sentenza resa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e comunque prima della scadenza dei termini, giusta nota del professionista incaricato.

Si sollecita, inoltre, il Sindaco pro-tempore quale Legale Rappresentante a porre in essere tutte le iniziative volte a definire l'iter amministrativo per la concessione di piccola derivazione iniziato a far data dal 1982 presso la Regione Sicilia e a tutt'oggi non definito al fine di evitare aggravii per l'Ente Comunale con conseguenti danni erariali.

Conclusivamente, si esprime parere sfavorevole alla proposta di deliberazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Dr. Salvatore Trovato




I sottoscritti Consiglieri Comunali si associano alla dichiarazione resa dal Presidente del Consiglio facendola propria.

FRANCO FRANCESCO

PRESTIPINO ROSARIO

SILVANA DALLURA FILIPPA

FOTI NUNZIATO





ACQUE BUFARDO E TORREROSSA S.R.L.

Via Roma, 33 - 95024 ACIREALE (CT) Telef. e Fax 095.601963

Cap.Soc. € 1.500.000,00 - C.C.I.A.A. Catania n° 1620 - Cod. Fisc. e P. I.V.A. 00236750873

Ill.mo Sig. SINDACO del  
Comune di Calatabiano  
protocollo\_generale@calatabianopec.e-etna.it


**Oggetto: Accordo transattivo tra Comune di Calatabiano e Società Acque Bufardo e Torrerosa**

Con riferimento alla V/s proposta di accordo transattivo, ricevuta in data 12 febbraio 2016, in merito alla vertenza intercorsa tra le parti, questa Società Acque Bufardo e Torrerosa si ritiene favorevole ad ACCETTARE le condizioni avanzate da codesto Comune a condizione che:

- 1) venga stipulato un contratto pluriennale tra le parti per la futura fornitura di acqua da parte della Scrivente a codesto Comune fino all'eventuale concessione in proprio dell'acqua;
- 2) il Comune si impegni ad effettuare il pagamento, in modo continuativo e puntuale, di tutte le fatture da noi emesse a partire dal 1° gennaio 2016.

In attesa di un V/s riscontro si porgono cordiali saluti.

Acireale, 19/02/2016

Acque Bufardo e Torrerosa Srl  
  
Il Presidente

(3) Pubblica/segreta

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(dott. Trovato Salvatore)

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
(Frando Francesco)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dott.ssa Puglisi Concetta)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_, con il n. \_\_\_\_\_ del Registro  
pubblicazioni.

Il Messo Notificatore  
\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal ..... al ....., e che contro la stessa non sono stati presentati reclami. e/o osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
\_\_\_\_\_

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:**

a) ( ) ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91.

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
\_\_\_\_\_

La presente deliberazione è stata trasmessa per  
l'esecuzione all'Ufficio: \_\_\_\_\_

li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria  
\_\_\_\_\_